UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Servizio Territoriale di Catania

VERBALE DI GARA
(seduta pubblica del 10/12/2018)

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 10:50, presso i locali dell'U.R.E.G.A. Servizio Territoriale di Catania, siti in Piazza S. Francesco di Paola n. 9 Catania, si è riunita la Commissione di Gara - ex art. 9, comma 7, l.r. 12/2011, nel testo vigente a seguito della l.r. n. 1/2017 - composta come di seguito:

- Ing. Gea Rosanna Ingrassia - Presidente;
- Ing. Dario Costantino - Vice presidente;
- Dott.ssa Teresa La Grassa - Componente dell'Amministrazione appaltante.
- È altresì, presente il F. D. Dott. Carmelo Rugolo di questo U.R.E.G.A.

La Commissione di gara prosegue le operazioni di gara inerenti l'appalto indetto dalla SRR "Catania Area Metropolitana" ad oggetto "*Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno sella SRR "Catania Area Metropolitana" negli ARO dei comuni di Aci Bonaccorsi, Gravina di Catania, Milo, Motta Sant'Anastasia, Paternò, Pedara, San Gregorio di Catania, Sant'Agata Li Battiati, Sant'Alfio, Santa Maria di Licodia, Valverde e Viagrande*.

Sono presenti per assistere alle operazioni di gara:

il Sig. Alberto La Piana (C.I. n. AX1235892 rilasciata dal Comune di S.Pietro Clarenza il 21/09/2016) per la ditta Progitec S.r.l., giusta delega del legale rappresentante Sig. La Piana Angelo;

il Dott. Marco Pasquale Antonino Palermo (Patente n. CT5346453K rilasciata dal MCTC-CT il 22/02/2003) per la ditta Dusty srl, giusta delega dell'amministratore Pezzino Geronimo Maria Rosa;

Avv. Gaetano Spoto Puleo, in rappresentanza della Ditta PROGITEC, giusta delega del 13/11/2018 pervenuta via PEC in data 13/11/2018.

Si premette:

- che questa Commissione di gara, al fine di approfondire la problematica inerente le contestazioni dell'impresa Progitec S.r.l. di cui alla nota 19/11/2018 (prot. UREGA n. 242181 del 19/11/2018) e le opposte dichiarazioni dell'Avvocato della Dusty S.r.l., rese nel corso della precedente seduta del 21/11/2018 (pianificata, ex art. 9, comma 33, l.r.12/2011 e ss.mm.ii., all'esito dei lavori esperiti dalla Commissione giudicatrice nella seduta

pubblica del 13/11/2018), ha disposto il rinvio delle operazioni di gara alla data odierna, accogliendo altresì la richiesta di quest'ultima impresa tendente a produrre, nelle more, le proprie controdeduzioni in ordine alle citate contestazioni;

Ciò premesso:

Esaminate le contestazioni formulate dall'impresa Progitec S.r.l. con nota 19/11/2018 (prot. UREGA n. 242181 del 19/11/2018), le relative controdeduzioni trasmesse con PEC 06/12/2018 dall'impresa Dusty S.r.l. (prot. UREGA n. 255940 del 06/12/2018) e l'ulteriore comunicazione dell'impresa Progitec S.r.l. inviata con PEC 06/12/2018 (prot. UREGA n. 256380 del 07/12/2018);

La Commissione ritiene che la problematica in questione si addensi preliminarmente sulla circostanza della sussistenza o meno dell'onere dichiarativo a carico di Dusty S.r.l. per fatti risalenti all'anno 2013, accertati con sentenza T.A.R. CT n. 275/2018, confermata in secondo grado con sentenza C.G.A.R. n. 754/2018.

A tal riguardo, si rileva quanto segue:

a) al punto **4.6** delle Linee guida ANAC n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabili all'appalto "*de quo", ratione temporis,* nell'originaria stesura, si prevede che "*Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento,* ***sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità*** *astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità*";

b) nella sentenza del CdS n. 4266 del 12/07/2018 (ed, in precedenza, CdS n. 2063 del 03/04/2018) afferente appalto di servizi d'ammontare al di sopra della soglia comunitaria, anch'esso soggetto alle predette Linee guida nella iniziale stesura, si evidenzia che "*....per potersi ritenere integrata la causa di esclusione dell'art. 80, comma 5, lett. c), del d. lgs. n. 50 del 2016, è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino, comunque, dal Casellario informatico dell'ANAC, in quanto solo rispetto a tali notizie potrebbe porsi un onere dichiarativo ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, così come è stato chiarito dalle Linee guida dell'ANAC n. 6/2016, al punto 4.6.*

Eventuali esclusioni da precedenti procedure di gara, per quanto siano state accertate dal giudice amministrativo, assumono pertanto rilevanza solo se e fino a quando risultino iscritte nel Casellario, per gli effetti e con le modalità previste nell'art. 80, comma 12, del d. lgs. n. 50 del 2016, qualora l'ANAC ritenga che emerga il dolo o la colpa grave dell'impresa interessata, in considerazione della importanza o della gravità dei fatti (v., sul punto, anche Cons. St., sez. V, 4 luglio 2017, nn. 3257 e 3258)...";

c) dalla sentenza CdS n. 6530 del 19/11/2018 - prodotta dall'impresa Progitec S.r.l con l'ultima delle comunicazioni sopra richiamate - che conferma la sentenza del TAR Campania Salerno, sez. I, n. 00650/2018 (relativa ad appalto di servizi d'importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria bandito con Determinazione n. 1899 del 30.10.2017, ovvero in data antecedente l'entrata in vigore delle Linee guida n. 6 nella nuova stesura), emerge che il concorrente è tenuto *a dichiarare le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne avevano causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, indipendentemente dalla circostanza che le stesse fossero contenute o meno nel triennio* ma nel caso trattato, il concorrente, che rappresenterebbe *l'avente causa* di *una serie ininterrotta di soggetti che avrebbero gestito lo stesso complesso aziendale utilizzato* dal concorrente *per qualificarsi ai fini della partecipazione alla procedura di gara* avrebbe omesso di dichiarare fatti annotati nel Casellario ANAC in data 20/05/2010 (a carico di uno di tali soggetti) e, quindi, presenti già alla data dell'aggiudicazione in suo favore (21/11/2017) come da accertamenti effettuati in data odierna nel Casellario ANAC. Non può pertanto condividersi l'assunto della Progitec S.r.l sulla assoluta identicità delle fattispecie a confronto.

Alla luce di quanto precede, non sottacendo la complessità della questione sollevata, verificata l'insussistenza alla data odierna di annotazioni nel Casellario informatico gestito dall'ANAC a carico dell'impresa Dusty S.r.l., la Commissione - nell'accedere al sopra citato orientamento di cui alle pronunce del CdS n. 4266 del 12/07/2018 e n. 2063 del 03/04/2018, coerentemente, altresì, alle Linee guida ANAC *n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50* nella stesura vigente alla data di pubblicazione del bando di gara – ritiene che nel caso in ispecie l'impresa Dusty S.r.l. – a prescindere dal periodo inerente la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la P.A. di cui dall'art. 80, comma 10 del Codice - non fosse tenuta a dichiarare fatti a tutt'oggi non annotati nel predetto Casellario.

Per quanto riguarda i fatti contestati all'impresa Dusty S.r.l. ed accertati giudizialmente con le richiamate pronunce, portate, comunque, a conoscenza di questa Commissione, fatte salve le argomentazioni già espresse e gli approfondimenti compiuti nelle precedenti sedute, si ritiene che il "*dies a quo*" del triennio (quest'ultimo inteso come periodo nel quale perduri il motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, nei casi in cui non sia intervenuta - come nella fattispecie - sentenza di condanna), coincida con la "*data del fatto*" intesa come data del fatto definitivamente accertato e che solo una siffatta lettura del comma 10 dell'art. 80 del Codice, può rivelarsi non contrastante con l'art. 57, comma 7 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che,

inequivocabilmente, individua il citato "*dies a quo*" nella "*data del fatto*";

Ritenuto che una possibile diversa lettura del "*dies a quo*" del triennio in questione, avallata dalla richiamata disposizione nazionale, che individui la decorrenza del predetto triennio nella data dell' "*accertamento*" definitivo del fatto (e non nella "*data del fatto*" come previsto dalla richiamata disposizione comunitaria), possa produrre, in ragione del dissimile recepimento di regole comuni poste dal Legislatore sovranazionale, una inammissibile disparità di trattamento, nella selezione dei concorrenti alle gare indette nei vari Stati membri dell'U.E,,;

Considerato che trattasi di appalto a rilevanza comunitaria;

In ragione di quanto, sul punto, sin qui argomentato, deve ritenersi esaurito il triennio inerente l'incapacità di contrarre con la P.A. di cui dall'art. 80, comma 10 del Codice a carico dell'impresa Dusty S.r.l. e, pertanto, anche sotto quest'ultimo profilo non si rinvengono ragioni giustificatrici di una rivisitazione del proprio operato;

Considerato che, alla data odierna, non risulta fissata la Camera di Consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare formulata dall'impresa Dusty S.r.l. con ricorso N.R.G. 460/2018 proposto al TAR di Catania in data 16/03/2018;

Per tutte le motivazioni che precedono, la Commissione ritiene di confermare la determinazione d'ammissione già assunta nella seduta del 19/09/2018.

Tutto ciò premesso:

Preso atto delle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice nella fase procedimentale di competenza ex art. 9, comma 22, legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. ed acquisite le risultanze finali esternate dalla predetta Commissione nella seduta del 13/11/2018, la Commissione di gara, ai sensi del citato art. 9, comma 33, propone l'aggiudicazione in favore del concorrente di seguito generalizzato che ha conseguito il punteggio complessivo massimo di **75,711/100** ed offerto il ribasso del **2,50%**:

N. PLICO	ATI	RAGIONE SOCIALE	SEDE	PARTITA IVA
2	CPG	DUSTY S.r.l.	Catania	03386300879
	MAND.	AMBIENTE 2.0 Consorzio Stabile a.r.l.	Rozzano (MI)	08828170962

L'importo a base d'asta depurato dal ribasso proposto è pari a € 109.212.997,33 ottenuto dal seguente calcolo [€ 112.013.330,59 – (€ 112.013.330,59 x 2,50%)] oltre oneri di sicurezza pari ad € 3.444.798,21 non soggetti a ribasso.

Il secondo in graduatoria è il concorrente di cui al plico n. 1 ATI CPG Tech Servizi S.r.l. Mand. Progitec S.r.l. che si avvale dell'impresa Gea S.r.l., con sede della Capogruppo in Floridia e relativa PARTITA IVA 01186690895 - che ha raggiunto il punteggio complessivo di **23,140/100** ed offerto il seguente ribasso: 0,19%.

La Commissione di Gara dispone quindi che il verbale e la documentazione di gara siano trasmessi all'Amministrazione Appaltante per gli adempimenti consequenziali; inoltre,

copia del presente verbale dovrà essere trasmessa ai concorrenti collocatisi al primo e al secondo posto nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, l'Amministrazione appaltante procederà, prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 97, comma 5, lettera d), relativamente ai costi della manodopera.

Sarà cura del R.U.P. procedere agli adempimenti successivi e conseguenti, ivi comprese le comunicazioni di cui 76, comma 5 del d. lgs n. 50/2016 in applicazione dell'art. 9, comma 33, l.r. 12/11 e ss.mm.ii, nonché alla verifica degli adempimenti di cui al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 allegato "A" Tariffa.

L'estratto del presente verbale sarà affisso all'Albo di questo Servizio U.R.E.G.A. di Catania.

Tutta la documentazione, viene consegnata al Responsabile degli adempimenti di gara per quanto di competenza.

L'odierna seduta si chiude alle ore 11.50.

Il presente verbale composto da n. 5 pagine viene letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione di Gara

Il Presidente - *Ing. Gea Rosanna Ingrassia*

Il Vice Presidente - *Ing. Dario Costantino*

Il Componente della S. A. - *Dott.ssa Teresa La Grassa*

Il Verbalizzante
(*F. D. dott. Carmelo Rugolo*)